



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via dei Perrando, 78 - 17046 SASSELLO

Tel. 019 720082 Fax 019 723790

email: [svic80100e@istruzione.it](mailto:svic80100e@istruzione.it) pec: [svic80100e@pec.istruzione.it](mailto:svic80100e@pec.istruzione.it) sito web [www.icsassello.gov.it](http://www.icsassello.gov.it) C.F. 80014870093 Codice Univoco Ufficio UFISR9

Circ. n. 40

Sassello, 21022018

A tutto il personale docente e ATA

All'albo sindacale

Al sito web

**OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e ricerca – a.s. 2017/2018 – Ripartizione dei permessi sindacali.**

In attuazione con quanto previsto sul Contratto Collettivo Nazionale sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 04.12.2017 artt. 10-11-28, il MIUR ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo **1 settembre 2017 – 31 agosto 2018**.

In relazione a quanto in oggetto, si trasmettono n. 2 Note ministeriali, rispettivamente la n. 5584 e la n. 5586 del 16 febbraio 2018 e i due prospetti relativi alla ripartizione delle ore di permesso sindacale per l'a.s. 2017/2018.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Alessandro GOZZI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93,

ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 art. 47,



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

e, p.c.	Ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (protocollo_dfp@mailbox.governo.it) All' A.R.A.N. (relazionisindacali@aranagenzia.it) Alle Organizzazioni Sindacali FLC/CGIL (ufficiodisegreteria@flcgil.it) CISL-SCUOLA (sg.scuola@cisl.it) UIL-SCUOLA RUA (uilscuola@uilscuola.it) SNALS/CONFSAL (info@snals.it) FEDERAZIONE GILDA-UNAMS (segreteriaacn@gilda-unams.it)
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**OGGETTO: Permessi Sindacali - Comparto Istruzione e Ricerca - Periodo 1.9.2017 - 31.8.2018 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 - artt.10-11-28.**

In attuazione della normativa indicata in oggetto, questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e alla successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2017 - 31 agosto 2018.

Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

Ai sensi degli artt.10-11-28 del citato CCNQ 4.12.2017 e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art.18, comma 3).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art.3, comma 2, CCNQ 4.12.2017). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statuari (art.13 CCNQ 4.12.2017) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. in indirizzo, avessero già usufruito dall'1.9.2017 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2018.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 7 dell'art.8 del CCNQ del 4.12.2017 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dall'art.10. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese".

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all'art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l'espletamento del mandato possono essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art.15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art.10, comma 1, hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, le SS.LL. vorranno invitare i dirigenti scolastici a determinare, qualora non l'avessero già fatto, per il periodo 1.9.2017-31.8.2018, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il componente Rsu sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocato in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi del monte ore di pertinenza della rsu. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese (art.8, comma 7, CCNQ 4.12.2017).

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 4.12.2017; in particolare l'art.22, comma 1, stabilisce che "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP".

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art.13 CCNQ 4.12.2017 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutarî), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.LL. a voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISI/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP, fino a nuove eventuali indicazioni, si potranno ancora utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati come "utenti semplici" e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti da questo Gabinetto negli anni precedenti, a cui ogni istituzione scolastica potrà fare riferimento.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58492604 - 58493309 Fax n.06/58492716 - e-mail: [gabin.relazioniisindacali@istruzione.it](mailto:gabin.relazioniisindacali@istruzione.it)).

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Rocco Pignatelli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto presso l'AOO

AOOUGAB



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

Ai Titolari degli Uffici scolastici  
Regionali LORO SEDI  
e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
(protocollo\_dfp@mailbox.governo.it)  
All' A.R.A.N.  
(relazionisindacali@aranagenzia.it)  
Alle Organizzazioni Sindacali  
ANP CIDA (segreteria@anp.it)  
FLC/CGIL (ufficiodisegreteria@flegil.it)  
CISL-SCUOLA (sg.scuola@cisl.it)  
UIL-SCUOLA RUA (uilscuola@uilscuola.it)  
SNALS/CONFSAL (info@snals.it)  
DIRIGENTI SCUOLA (dirigentiscuola@libero.it)

OGGETTO: Permessi sindacali – Area Istruzione e Ricerca – Periodo 1.9.2017 – 31.8.2018 - Contratto Collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017.

In attuazione della normativa indicata in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti per il periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2018, tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo nell'Area Istruzione e Ricerca.

Nel trasmettere l'allegato prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2017- 31.8.2018, occorre precisare quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

Si invitano, pertanto, le OO.SS. in indirizzo, a comunicare ai Direttori Generali Regionali i nominativi dei dirigenti sindacali titolari della predetta prerogativa sindacale. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017) in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2017 di permessi sindacali retribuiti, nell'area della dirigenza scolastica, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2018.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all'art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l'espletamento del mandato possono essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art.15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle organizzazioni sindacali indicati all'art.10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti di ciascuna organizzazione sindacale devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP come indicato dall'art.22, comma 1, del CCNQ 4.12.2017, che prevede, tra l'altro, "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti".

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sull'art.2, punto 2 lett.c del CCNL per il personale dirigente dell'Area V del 15.7.2010 ove è previsto che i criteri di applicazione dei diritti sindacali sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58493309 -58492604 - Fax n.06/58492716 – e-mail: [gabmin.relazioniisindacali@istruzione.it](mailto:gabmin.relazioniisindacali@istruzione.it)).

IL VICE CAPO DI GABINETTO

*Rocco Pinnari*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 2 pagine, tenuto presso l'AOO

AOOUGAB

*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

**Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale - A.S. 2017 - 2018**

**COMPARTO SCUOLA - REGIONE**

**LIGURIA**

Provincia	FLC CGIL	CISL SCUOLA	FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	SNALS CONFSAL	FEDERAZIONE GILDA UNAMS
GENOVA	435	523	250	173	50
IMPERIA	152	62	100	148	0
LA SPEZIA	224	86	150	48	70
SAVONA	184	190	100	92	0

Unità relazioni Sindacali (15/02/2018)

[Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale]



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale - A.S. 2017 - 2018

AREA - REGIONE **LIGURIA**

ANP	FLC CGIL	CISL SCUOLA	FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	SNALS CONFSAL	DIRIGENTISCUOLA
10	0	3	2	0	2

Unità relazioni Sindacali (15/02/2018)

[Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale A]